**INIZIATIVA PARLAMENTARE**

# presentata nella forma elaborata da Manuele Bertoli e cofirmatari per il diritto di voto e di eleggibilità alle persone residenti di nazionalità estera in materia comunale

del 2 dicembre 2008

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata proponiamo di modificare l’art. 28 ("Diritto di voto") della Costituzione cantonale, aggiungendovi un cpv. 4 del seguente tenore:

Art. 28 cpv. 4 (nuovo)

4I residenti di nazionalità estera domiciliati hanno il diritto di voto in materia comunale. La legge ne disciplina l’esercizio.

[La proposta si riferisce al genere maschile, ma include, ovviamente, entrambi i sessi. Questo in virtù dell’art. 7 cpv. 4 della Costituzione: *«Nella Costituzione, nelle leggi e nell’attività dello Stato le parole che si riferiscono all’uomo in genere intendono comprendere sia le donne sia gli uomini.»]*

# Motivazione

Conferire ai cittadini residenti di nazionalità estera il diritto di voto e di eleggibilità a livello comunale è un atto democratico che non rappresenta più un’eccezione a livello europeo e svizzero.

Un principio base della democrazia liberale. La democrazia liberale si basa su alcuni principi base. Nella lotta per la prima costituzione democratica, quella americana, scaturita dalla rivoluzione del 1776, i coloni americani in rivolta contro il potere di Londra gridavano uno slogan divenuto ormai celebre: "no taxation, without representation". Niente tasse se non abbiamo il diritto di votare e di essere rappresentati a livello politico. Ciò dimostra che il legame fra democrazia, rappresentanza e fiscalità è molto stretto. Ora, il 20.7% delle persone che vive in Svizzera non ha la cittadinanza elvetica (2005). In Ticino, la relativa quota è del 25.7% (2000). Si tratta di persone, in parte venute dall’estero e in parte nate in Svizzera (una quota non piccola è nata qui da genitori nati qui), che in Svizzera pagano tutta una serie di tributi allo Stato: imposte dirette, imposte indirette (IVA), contributi sociali (AVS, AI), ecc. Ma solo in pochi casi godono di diritti politici (di voto e/o di eleggibilità).

Responsabilità per il bene comune. In una società democratica, tutti i cittadini hanno diritti e doveri verso quello che viene chiamato il "bene comune". Si tratta di una responsabilità importante. Partecipando alle votazioni (democrazia diretta) ed eleggendo rappresentanti nelle istituzioni (democrazia indiretta), i cittadini hanno la possibilità di contribuire attivamente alla creazione del bene comune. E quindi di sentirsi corresponsabili verso le scelte della società nella quale vivono. Escludere una parte importante delle cittadine e dei cittadini da questo esercizio democratico non favorisce la loro integrazione nella società e ha un impatto negativo sul loro sentimento di responsabilità verso il bene comune.

In diversi Paesi europei, le cittadine e i cittadini residenti (non cittadini dell’UE) hanno diritto di voto in materia comunale (Belgio, Danimarca dal 1981, Estonia dal 1993, Finlandia dal 1996, Irlanda dal 1963, Lussemburgo dal 2003, ecc.). Inoltre, in molti Paesi i residenti di nazionalità estera hanno pure diritto di eleggibilità a livello comunale (vale in particolare per i cittadini dell’UE, indipendentemente dal Paese dell’UE nel quale risiedono). In Svizzera, a partire dagli anni novanta, sempre più Cantoni conferiscono il diritto di voto (ossia il diritto di partecipare alle votazioni e alle elezioni) e, in alcuni, casi, anche il diritto di eleggibilità, alle cittadini e ai cittadini non di nazionalità svizzera.

* Appenzello Esterno (AR). La Costituzione cantonale del 30 aprile 1995 (in vigore dal 1 aprile 1996), all’art. 105 cpv. 2, lascia la libertà ai Comuni di conferire il diritto di voto ai residenti di nazionalità estera domiciliati da almeno dieci anni in Svizzera e che da almeno cinque abitano nel Cantone, a condizione che lo richiedano esplicitamente. Tre dei venti Comuni hanno sfruttato questa facoltà.
* Basilea Città (BS). A partire dal luglio 2006, la Costituzione (art. 42 cpv. 2) lascia la libertà ai Comuni di conferire il diritto di voto e di eleggibilità a tutti i residenti.
* Friburgo (FR). La Costituzione adottata il 16 maggio 2004 afferma (art. 48) che i residenti di nazionalità estera, domiciliati nel Cantone da almeno cinque anni, hanno diritto di voto in materia comunale.
* Giura (JU). Sin dalla sua creazione il Canton Giura permette, attraverso la Legge sui diritti politici del 26 ottobre 1978, ai residenti di nazionalità estera domiciliati nel Cantone da dieci anni il diritto di votare a livello comunale e cantonale. Inoltre, sin dal 2000, essi hanno diritto di eleggibilità in alcuni legislativi comunali. Il 21 febbraio 2007 il Parlamento cantonale ha approvato a grande maggioranza una modifica di legge che dà loro il diritto generale di eleggibilità a livello comunale. La legge è stata però rifiutata dal popolo il 17 giugno 2007 (51.0% di NO).
* Grigioni (GR). La Costituzione del 14 settembre 2003 (art. 9) conferisce il diritto di voto agli svizzeri, ma, al capoverso 4, lascia la facoltà ai Comuni di accordare anche ai residenti di nazionalità estera il diritto di voto e di eleggibilità in materia comunale: *«I Comuni possono conferire, in conformità al diritto comunale, alle svizzere e agli svizzeri all’estero rispettivamente alle straniere e agli stranieri il diritto di voto nonché il diritto di eleggere e di essere eletta o eletto per questioni comunali»*. Finora, sei Comuni grigionesi hanno sfruttato questa possibilità.
* Neuchâtel (NE). Pioniere in materia, in questo Cantone i residenti di nazionalità estera hanno potuto votare a livello comunale già nel 1849. La nuova Costituzione del 2000 conferisce il diritto di voto anche in materia cantonale a coloro che sono domiciliati nel Cantone da almeno cinque anni. Il 17 giugno 2007, il 54.5% dei votanti ha approvato la legge che permette ai cittadini residenti con il permesso C di essere eleggibili a livello comunale, negando però loro il diritto di eleggibilità a livello cantonale.
* Vaud (VD). La Costituzione del 2003 (art. 142) permette ai residenti, che hanno un’autorizzazione di soggiorno da almeno dieci anni e il domicilio da almeno tre anni, di votare e di essere eletti a livello comunale.

Questi esempi dimostrano che sempre più Cantoni estendono i diritti di cittadinanza ai residenti di nazionalità estera domiciliati. È possibile, però, individuare tre modalità diverse (che a volte si sovrappongono)

1. Solo a livello comunale o anche cantonale?

Alcuni Cantoni prevedono il diritto di voto (ed eventualmente di eleggibilità) solo a livello comunale (AR, FR, GR, GE, VD), altri anche a livello cantonale (NE, JU).

1. Diritto di voto o anche di eleggibilità?

Alcuni Cantoni prevedono solo il diritto di voto (AR, GE, FR, NE), altri sia il diritto di voto, sia il diritto di eleggibilità (GR, JU, VD).

1. Lasciare la libertà ai Comuni?

Alcuni Cantoni stabiliscono a livello della costituzione e/o delle relative leggi il diritto di voto (ed eventualmente di eleggibilità) che si applica a tutti i Comuni (vedi Cantoni romandi). Altri, invece (AR, GR, BS), si limitano a prevedere questa possibilità a livello della Costituzione, lasciando la libertà di decidere ai singoli Comuni.

Per facilitare la lettura è possibile creare una scala dei diritti politici degli stranieri - da 0 (nessun diritto) a 5 (diritto di voto e di eleggibilità sia a livello cantonale, sia in tutti i Comuni) - utilizzando il seguente grafico (nelle parentesi sono indicati i relativi punti).

Diritti politici per stranieri

Sì (1) No (0)

Solo livello comunale (0) Comunale e cantonale (1)

Comune Cantone

Comuni liberi di decidere (0) Tutti i comuni (1)

Voto (0) Voto/eleggibilità (1)

Si constata che, fra gli otto Cantoni che accordano diritti politici ai residenti di nazionalità estera, Neuchâtel è quello più liberale, mentre Appenzello Esterno è il più restrittivo.

Tabella 1. Diritti politici degli stranieri nei Cantoni svizzeri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tutti gli altri  Cantoni | AR | BS  GR  GE | VD  NE  FR | NE  JU\* |  |

*\*Al Canton Giura sono stati assegnati 3.5 punti perché il diritto di eleggibilità esiste solo in alcuni Comuni.*

Se il Gran Consiglio e il popolo ticinese accettassero quanto propone la presente iniziativa parlamentare, il Ticino si troverebbe nella casella 2 della Tabella 1.

L’adozione della proposta implica una modifica dell’art. 2 della Legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998. A livello di legge, il legislatore potrà quindi precisare le relative modalità d’applicazione (in particolare il numero degli anni di domicilio richiesti).

Manuele Bertoli

Arigoni G. - Boneff - Carobbio - Cavalli - Corti -

Ducry - Franscella - Garobbio - Garzoli - Ghisletta D. -

Gysin - Kandemir Bordoli - Lepori - Maggi - Malacrida -

Marcozzi - Mariolini - Merlini - Orelli Vassere - Pestoni -

Savoia - Stojanovic